

Bruxelles, 30 novembre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0093(COD)**

**15657/23
ADD 2**

LIMITE

**COPEN 399
JAI 1516
CODEC 2194**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	15641/23 + COR 1, WK 15683/23 + REV 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali - Dichiarazione della delegazione dell'Irlanda

Si allega per le delegazioni una dichiarazione dell'Irlanda da iscrivere nel processo verbale del Coreper e del Consiglio.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali – Orientamento generale

Dichiarazione dell'Irlanda

Con lettera del 13 luglio 2023, l'Irlanda ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della proposta in oggetto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 21 del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia).

Ciò è in linea con la dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (dichiarazione C. 56), in cui l'Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare, per quanto possibile, il diritto conferitole dall'articolo 3.

L'Irlanda desidera richiamare l'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, a norma del quale "L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri."

L'Irlanda ha dimostrato il suo chiaro desiderio di cooperare per quanto riguarda i trasferimenti di procedimenti penali partecipando all'adozione della proposta in oggetto. Tuttavia, affinché l'Irlanda possa rendere operativo il regolamento e cooperare efficacemente con altri Stati membri dell'UE, il testo finale adottato deve tenere conto dei sistemi di giustizia penale di common law.

L'Irlanda ritiene che tale obiettivo sia conseguito mediante l'orientamento generale proposto che figura nell'allegato del documento 15657/23 del 24 novembre 2023, da noi sostenuto.

La definizione modificata di "autorità richiesta" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, garantisce che la decisione relativa al trasferimento di un procedimento penale sia adottata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero. Tuttavia, essa separa tale decisione dall'adozione di misure preparatorie o successive. In tal modo, la definizione può essere applicata in un sistema di common law, in cui inquirenti, pubblici ministeri e giudici agiscono in modo indipendente nell'esercizio dei loro poteri ed esercitano funzioni separate e distinte.

Desideriamo ringraziare la presidenza, il segretariato generale del Consiglio, il servizio giuridico del Consiglio e gli Stati membri per il loro supporto nella ricerca di una soluzione giuridicamente valida, che rispetta la base giuridica del regolamento e non incide negativamente sugli Stati membri con una tradizione giuridica diversa.

Siamo fermamente del parere che la versione modificata dell'articolo 2, paragrafo 4, inclusa nell'orientamento generale, debba essere mantenuta nei negoziati di trilogia, in modo da non dar luogo a gravi ripercussioni negative sulla capacità dell'Irlanda di garantire che il regolamento sia applicabile nel suo sistema giudiziario penale.